

**CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO
PARTE I
NORME COMUNI**

Aggiornate al 19 giugno 2026

1. Ambito di applicazione

Le presenti Condizioni Generali di Trasporto (di seguito “CGT”) si applicano ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri effettuati da FS Treni Turistici Italiani S.r.l. (di seguito anche “FS Treni Turistici Italiani”), denominati “Treni Espressi” e “Treni Storici” e agli autoservizi integrativi del trasporto ferroviario.

Si definiscono “Treni Espressi” i servizi ferroviari effettuati con materiale rotabile ordinario che FS Treni Turistici Italiani effettua sul territorio nazionale ed estero verso località di interesse turistico.

Si definiscono “Treni Storici” i servizi effettuati sul territorio nazionale ed estero operati da FS Treni Turistici Italiani, su tratte turistiche o ordinarie con materiale rotabile storico¹ nonché su tratte turistiche², come materiale rotabile storico od ordinario, e prestati essenzialmente per il loro interesse storico o per il loro valore turistico.

Si definiscono “Treni Internazionali” i servizi ferroviari effettuati da FS Treni Turistici Italiani con partenza e/o destinazione in territorio estero con i treni classificati Espressi o Storici.

Sugli autoservizi integrativi vi possono accedere i passeggeri con apposito biglietto ferroviario a tariffa competente, sia per il trasporto delle persone che dei bagagli, comprese le agevolazioni e gratuità. Il biglietto per gli autoservizi integrativi non è vendibile singolarmente, ma solo in collegamento con il relativo treno.

Le norme comuni contenute nella Parte I CGT si applicano a tutti i suddetti servizi, salvo diversamente indicato o specificato nella Parte II – Treni Storici e/o nella Parte III Treni Espressi. Nelle Parti II e III delle presenti CGT sono illustrate le condizioni specifiche e la normativa commerciale applicabili ai diversi servizi di trasporto effettuati da FS Treni Turistici Italiani.

Ai Treni Internazionali si applicano le Parti I, II, e III salve le specifiche espressamente indicate.

Le presenti CGT sono consultabili sui principali canali di contatto di FS Treni Turistici Italiani (cfr. par. 4).

2. Principali normative in materia di trasporto ferroviario passeggeri

Il servizio di trasporto ferroviario passeggeri di FS Treni Turistici Italiani è disciplinato da norme europee e nazionali.

È inoltre regolato dalle misure adottate dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito ART), ove applicabili allo specifico servizio di trasporto.

La normativa di riferimento relativa al trasporto ferroviario è costituita da:

- a) la Legge 4 aprile 1935, n. 911, e s.m.i. relativa a “*Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato*”;
- b) il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 relativo a “*Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto*”;
- c) il Regolamento (UE) n. 782 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- d) il D.Lgs. 17 aprile 2014, n. 70, relativo alla “*Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento CE 1371/2007*” e s.m.i.;

¹ Veicoli ferroviari non più utilizzati per il servizio commerciale con almeno 50 anni di servizio o 25 anni a determinate condizioni, registrati come tali nel Registro Europeo dei Veicoli (EVR) secondo la Legge 128/2017

² Tratte, dismesse o sospese, caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, analiticamente individuate nella Legge 128/2017.

3. Il contratto di trasporto

Con il contratto di trasporto, regolato dalle presenti CGT, FS Treni Turistici Italiani si obbliga a titolo oneroso a trasferire persone da un luogo a un altro.

4. L'informazione

FS Treni Turistici Italiani prima, durante e dopo il viaggio assicura la disponibilità delle presenti Condizioni Generali di Trasporto, attraverso i principali canali informativi quali il sito internet e le biglietterie di cui si avvale per la vendita dei propri titoli di viaggio.

FS Treni Turistici Italiani fornisce informazioni di carattere generale concernenti le condizioni di accesso ed il servizio di assistenza disponibile per le persone con disabilità ed a mobilità ridotta, le condizioni per l'eventuale accesso di biciclette e la disponibilità dei servizi a bordo.

In caso di irregolarità o modifiche del servizio, l'informazione sui ritardi, interruzioni di linea, la soppressione dei servizi (pianificati e in tempo reale) e gli scioperi del personale è fornita, sul sito internet e, a seconda del caso, mediante annunci in stazione e a bordo treno ove il materiale rotabile sia dotato dell'apposita tecnologia.

5. I titoli di viaggio

5.1 Generalità e contenuto

Il contratto di trasporto concluso con FS Treni Turistici Italiani a norma delle CGT per l'utilizzo di servizi ferroviari è rappresentato dal titolo di viaggio.

All'atto dell'acquisto del titolo di viaggio il passeggero si obbliga al rispetto delle disposizioni contenute nelle CGT.

Il titolo di viaggio può essere su supporto materiale (per esempio: cartaceo) o immateriale/elettronico (per esempio: *file pdf, ticketless, QR Code*).

Il passeggero ammesso al trasporto deve essere in possesso di un titolo di viaggio valido per il giorno, il treno, il livello di servizio e la classe prescelta, ove previsti.

Il titolo di viaggio fa fede, fino a prova contraria, della conclusione e del contenuto del contratto di trasporto.

Il titolo di viaggio, oltre all'indicazione della tipologia, dei gestori dei servizi coinvolti e dei relativi siti web, riporta tutte le indicazioni necessarie a definire il contenuto del contratto di trasporto. In particolare, salvo per determinate tipologie di servizi, riporta le seguenti indicazioni:

- la stazione di partenza e quella di arrivo;
- l'itinerario, se rilevante ai fini del prezzo;
- la categoria di treno o il servizio, ove previsto;
- la classe o livello di servizio, ove previsto;
- il giorno di rilascio;
- l'offerta applicata;
- il treno, la carrozza, il giorno del viaggio ed il posto, ove previsto;
- il prezzo;
- il numero delle persone distinto per adulti e per ragazzi;
- l'indicazione degli elementi atti a identificarne il legittimo possessore (nome, cognome e data di nascita, ove previsti);

- il codice identificativo di prenotazione (PNR) e il codice di cambio prenotazione (CP), ove previsto.
- il codice identificativo del vettore (CIV).

5.2 Tipologie ed emissione di titoli di viaggio

5.2.1 Tipologie di titoli di viaggio

Il titolo di viaggio riporta l'indicazione della tipologia e può essere:

- **biglietto singolo:** titolo di viaggio che abilita ad utilizzare i servizi di trasporto ferroviario nell'ambito di un unico contratto di trasporto (biglietto di corsa semplice);
- **biglietto integrato:** titolo di viaggio che abilita all'utilizzo di più servizi di trasporto, ferroviario e non ferroviario, oggetto di uno o più contratti di trasporto a seconda delle diverse combinazioni di servizi e/o imprese;
- **biglietto cumulativo:** uno o più titoli di viaggio, oggetto di una soluzione di viaggio composta dai sistemi di vendita e acquistati in un'unica transazione commerciale, che abilitano all'utilizzo di più servizi ferroviari successivi nell'ambito di un unico contratto di trasporto. Sono esclusi i treni di altre imprese ferroviarie.

I titoli di viaggio integrati – a tariffa integrata o meno – anche laddove rappresentati da un unico tagliando, sono da considerarsi contratti di trasporto distinti con riguardo ai rapporti verso la clientela, per quanto concerne ad esempio l'assistenza, la trattazione dei reclami e la corresponsione di rimborsi e indennità.

5.2.2 Modalità di emissione dei titoli di viaggio

- **Il biglietto con assegnazione del posto**

Il biglietto nominativo viene emesso con assegnazione contestuale del posto sul treno e per il giorno riportato sul biglietto stesso.

Il biglietto con assegnazione del posto è valido per il giorno ed il treno prenotati.

Non è richiesta la convalida del biglietto prima della partenza.

- **Il biglietto senza assegnazione di un posto**

Sui treni storici e sugli autoservizi integrativi, il biglietto garantisce un posto a sedere sul mezzo per il giorno riportato sul biglietto stesso senza assegnazione di posto specifico.

Il biglietto è valido per la carrozza, la classe, il giorno ed il treno prenotati e/o l'autoservizio integrativo.

Non è richiesta la convalida del biglietto prima della partenza.

- **Il biglietto ticketless**

Con la modalità ticketless per i biglietti acquistati, a titolo esemplificativo, sui siti www.trenitalia.com e www.fstrenituristici.it, il passeggero accede al treno senza effettuare il ritiro materiale del biglietto, limitandosi a comunicare al personale di bordo il codice identificativo della transazione (PNR).

Al momento dell'acquisto, il passeggero può ottenere un promemoria di viaggio cartaceo o via e-mail all'indirizzo di posta elettronica comunicato e può anche richiedere, in aggiunta, l'invio, tramite SMS, dei dati relativi alla transazione effettuata. Presso le biglietterie e le Self-service, al cliente è rilasciato anche un promemoria cartaceo – che non sostituisce in alcun modo il titolo di

viaggio – che riporta tutti i dati relativi alla transazione effettuata.

- **Il Postoclick**

Al passeggero è accordata la possibilità di pre-riservare, laddove previsto dalla tipologia del biglietto, l'acquisto di biglietti senza effettuare contestualmente il relativo pagamento. La pre-riservazione va effettuata con un anticipo di almeno 48 ore. Il pagamento deve avvenire entro 48 ore dalla richiesta di pre-riservazione.

Non si possono avere più di tre richieste in sospeso contemporaneamente.

Il pagamento dei biglietti può essere effettuato:

- attraverso il sito www.trenitalia.com;
- presso i PuntoLis;
- presso i punti vendita Mooney.

Il pagamento può, inoltre, essere effettuato presso le agenzie di viaggio abilitate, le Self-service o, se queste non presenti o non funzionanti, presso le biglietterie.

Per il pagamento effettuato presso i punti Sisal, gli esercizi commerciali del circuito Lottomatica o le agenzie di viaggio, è previsto un costo aggiuntivo, come specificato all'Allegato 1 - Listino dei prezzi "Treni Storici".

In caso di mancato pagamento in tempo utile, la prenotazione dell'acquisto effettuata con Postoclick sarà considerata non confermata e cancellata dal sistema in automatico il quale rimetterà in disponibilità il posto assegnato.

Le modalità sopra descritte sono da intendersi alternative e non sempre garantite per ogni tipologia di servizio ferroviario prestato.

5.3 Vendita dei titoli di viaggio

Il passeggero può acquistare i titoli di viaggio tramite i seguenti principali canali di vendita: i siti istituzionali www.fstrenituristici.it e www.trenitalia.com, le agenzie di viaggio, i canali di vendita diretti e indiretti di Trenitalia (a titolo esemplificativo e non esaustivo, biglietterie, app Trenitalia, emittitrici self-service) e altri rivenditori autorizzati.

Nel caso di acquisto presso le agenzie di viaggio abilitate, al prezzo del titolo di viaggio può essere applicato un diritto di commissione a discrezione dell'agenzia.

I titoli di viaggio emessi su supporto esclusivamente cartaceo non possono essere oggetto di duplicato, pertanto in caso di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento il passeggero che voglia comunque effettuare il viaggio deve acquistare un nuovo titolo.

L'acquisto a bordo treno è previsto, senza alcun sovrapprezzo comunque denominato, limitatamente a determinate tipologie di biglietti³, previo avviso al personale di accompagnamento all'atto della salita e per il percorso servito dal treno, ed esclusivamente per i passeggeri che siano partiti da stazioni in cui non siano presenti biglietterie, biglietterie self-service accessibili e altri modi accessibili per acquistare un biglietto in anticipo.

5.3.1 Verifiche a carico del passeggero in fase di acquisto

Prima di completare la transazione di acquisto o all'atto di ricevere il titolo di viaggio in caso di acquisto presso le biglietterie, il passeggero deve verificare:

³ Biglietti Base FS TTI al prezzo previsto per il treno utilizzato, biglietti di cambio classe, di cambio servizio, per modifiche e prolungamenti d'itinerario, per viaggi di proseguimento in appoggio a biglietti rilasciati a bordo degli autoservizi sostitutivi; biglietti per il trasporto degli animali e biglietti previsti da specifiche convenzioni.

- la corretta indicazione dei dati riportati sul titolo di viaggio
- la riduzione di prezzo eventualmente spettante;
- il prezzo pagato, che deve corrispondere a quello esposto sul titolo di viaggio.

5.3.2 Divieto di cessione dei titoli di viaggio

È severamente vietato il commercio, la distribuzione e la vendita dei titoli di viaggio non autorizzati da FS Treni Turistici Italiani e fuori dai canali di vendita previsti.

Per alcuni titoli di viaggio nominativi, nei casi espressamente previsti è ammesso il cambio del nominativo presso i canali autorizzati. Il passeggero che effettui o tenti di effettuare viaggi con titoli intestati a terzi è soggetto al pagamento di quanto stabilito nel successivo Punto 5.9 per tali fattispecie.

5.3.3 Modifiche al titolo di viaggio

Per le modifiche al titolo di viaggio si rinvia a quanto disciplinato nella Parte II Punto 2.5 e Parte III Punto 2.4.

5.4 Il controllo del titolo di viaggio

Il passeggero deve esibire, su richiesta del personale ferroviario preposto, a bordo del treno (o servizio sostitutivo) e in stazione, in presenza di varchi e/o attività di controlleria anche preventiva e/o attività di filtro per motivi di sicurezza e politiche antifrode, idoneo titolo di viaggio, il documento che giustifica l'eventuale riduzione di prezzo nonché, ove necessario, un valido documento di identificazione⁴. Nel caso di titolo di viaggio emesso in modalità ticketless, il passeggero deve fornire il codice identificativo di prenotazione (PNR) o il QR Code ricevuto al momento dell'acquisto.

I passeggeri devono salire a bordo dei treni (o servizi sostitutivi) già muniti di regolare titolo di viaggio, salvo quanto previsto al precedente punto 5.3.

L'accesso al treno è consentito sino ad un minuto prima dell'orario di partenza indicato sul biglietto. Nell'esercizio delle operazioni di controlleria il personale ferroviario è pubblico ufficiale. In materia si applica quanto previsto dalle leggi nazionali (in particolare il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 recante *“Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”*) nonché dalle eventuali leggi regionali applicabili al trasporto.

I passeggeri trovati sprovvisti di titolo di viaggio ovvero in possesso di titolo di viaggio non idoneo per il treno (o servizio sostitutivo), il livello di servizio o la classe utilizzata, ove prevista, vengono invitati a regolarizzare la propria posizione con il pagamento di quanto dovuto, ove vi siano posti disponibili a bordo; in caso contrario, il passeggero viene fatto scendere alla prima stazione in cui il treno effettua fermata, previa regolarizzazione. Qualora, ove ammesso a bordo, non provvedano a regolarizzare la loro posizione vengono fatti scendere dal treno (o servizio sostitutivo) alla prima fermata utile ed assoggettati al pagamento di quanto dovuto e previsto al seguente Punto 5.9, salvo che potrà essere consentito, previa identificazione del viaggiatore, di far proseguire il viaggio. I passeggeri trovati in possesso di titolo di viaggio contraffatto o alterato sono sanzionati o regolarizzati secondo quanto specificatamente previsto nel seguente Punto 5.9; in questi casi il titolo di viaggio viene ritirato dal personale di controlleria.

I passeggeri devono in qualsiasi momento essere in grado di provare la loro identità e le scontistiche o agevolazioni applicate con documenti in corso di validità, conformemente alle condizioni che li regolano.

In caso di rifiuto da parte del passeggero a dichiarare le proprie generalità il personale ferroviario richiederà l'intervento delle competenti Autorità.

⁴ Si veda elenco in calce al capitolo. Per i minorenni sprovvisti di documento di identificazione lo stesso può essere sostituito dal certificato di nascita o da documentazione sostitutiva, ivi compresa l'autocertificazione resa dal genitore del minore o da chi ne fa le veci, dalla quale risulti l'identità del ragazzo

In caso di mancata identificazione il cliente non può proseguire il viaggio.

L'assenza, l'irregolarità o la perdita del titolo di viaggio non esonerano il passeggero dal rispetto integrale delle CGT.

Gli importi aggiuntivi dovuti a titolo di soprattassa e/o sanzione non sono rimborsabili, né indennizzabili.

5.5 Documenti d'identità considerati validi da FS Treni Turistici Italiani per il riconoscimento dei clienti.

- Certificato D'IDENTITÀ
- Carta D'IDENTITÀ
- Carta D'IDENTITÀ ELETTRONICA
- Carta D'IDENTITÀ DIPLOMATICA
- PASSAPORTO DIPLOMATICO
- PASSAPORTO ORDINARIO
- PASSAPORTO ELETTRONICO
- PASSAPORTO DI SERVIZIO
- Tessera Agente e Agente Scelto CORPO FORESTALE DELLO STATO
- Tessera Ufficiali AGENTE DI CUSTODIA
- Tessera Militare Truppa AERONAUTICA MILITARE
- Tessera Sottufficiale AERONAUTICA MILITARE
- Tessera Ufficiali AERONAUTICA MILITARE
- Tessera Appuntato CARABINIERI
- Tessera Sottufficiale CARABINIERI
- Tessera Ufficiali CARABINIERI
- Tessera. Sottufficiale CORPO FORESTALE DELLO STATO
- Tessera Ufficiali CORPO FORESTALE DELLO STATO
- Tessera S.I.S.D.E.
- Tessera Militare ESERCITO ITALIANO
- Tessera Sottufficiale ESERCITO ITALIANO
- Tessera Ufficiali ESERCITO ITALIANO
- Tessera Appuntato GUARDIA DI FINANZA
- Tessera Sottufficiale GUARDIA DI FINANZA
- Tessera POLIZIA TRIBUTARIA GUARDIA DI FINANZA
- Tessera Ufficiali GUARDIA DI FINANZA
- Tessera Riconoscimento MAGISTRATI
- Tessera Militare MARINA MILITARE
- Tessera Sottufficiale MARINA MILITARE
- Tessera Ufficiali MARINA MILITARE
- Tessera PARLAMENTARI
- Patente NAUTICA
- Patente di GUIDA
- Porto FUCILE USO CACCIA
- Porto FUCILE DIFESA PERSONALE
- Porto D'ARMI USO SPORTIVO
- Porto PISTOLA DIFESA PERSONALE
- Porto D'ARMI GUARDIE GIURATE
- Tessera Agenti/Assistenti POLIZIA PENITENZIARIA
- Tessera Ispettori POLIZIA PENITENZIARIA
- Tessera Sovrintendenti POLIZIA PENITENZIARIA
- Tessera Ufficiali POLIZIA PENITENZIARIA

- Tessera Agenti/Assistenti POLIZIA DI STATO
- Tessera POLIZIA FEMMINILE
- Tessera Funzionari POLIZIA DI STATO
- Tessera Ispettori POLIZIA DI STATO
- Tessera Sovrintendenti POLIZIA DI STATO
- Tessera Ufficiali POLIZIA DI STATO
- Titolo di Viaggio RIFUGIATO POLITICO
- Tessera Militare TRUPPA AISE
- Tessera Sottufficiale AISE
- Tessera Ufficiali AISE
- Tessera Iscrizione ALBO MEDICI CHIRURGHI
- Tessera Iscrizione ALBO ODONTOIATRI
- Tessera UNICO PER LA CAMERA
- Tessera CORTE DEI CONTI
- Tessera DOGANALE rilasciata da MINISTERO DELLE FINANZE
- Tessera Ferroviaria SENATO
- Tessera MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE
- Tessera MILITARE NATO
- Tessera ENTE NAZIONALE ASSISTENTE VOLO
- Tessera MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
- Tessera MINISTERO AFFARI ESTERI
- Tessera Iscrizione ALBO ARCHITETTI
- Tessera Iscrizione ALBO AVVOCATI
- Tessera CORTE D'APPELLO
- Tessera CONSIGLIO DI STATO
- Tessera Riconoscimento D.I.A.
- Tessera Membro EQUIPAGGIO AEREO
- Tessera Iscrizione ALBO INGEGNERI
- Tessera MINISTERO LAVORI PUBBLICI
- Tessera MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI
- Tessera MINISTERO DIFESA
- Tessera MINISTERO FINANZE
- Tessera MINISTERO GIUSTIZIA
- Tessera MINISTERO INTERNO
- Tessera MINISTERO TRASPORTI/NAVIGAZIONE
- Tessera MINISTERO SANITA'
- Tessera MINISTERO TESORO
- Tessera DELL'ORDINE NOTAI
- Tessera ORDINE GIORNALISTI
- Tessera PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI
- Tessera PUBBLICA ISTRUZIONE
- Tessera POSTE E TELECOMUNICAZIONI
- Tessera U.N.U.C.I.
- Tessera Identificativa TELECOM ITALIA
- Tessera Ferroviaria DEPUTATI
- Tessera Ferroviaria EX DEPUTATI
- Tessera Appuntato /Vigile VIGILI URBANI
- Tessera Sottufficiale VIGILI URBANI
- Tessera Ufficiali VIGILI URBANI
- Tessera Appuntato/Vigile VIGILI DEL FUOCO
- Tessera Sottufficiale VIGILI DEL FUOCO

5.6 Modalità di pagamento

L'importo del titolo di viaggio deve essere pagato prima della partenza del treno (o servizio sostitutivo), con moneta avente corso legale nello Stato o con carte di credito o di debito espressamente indicate.

Modalità di pagamento diverse possono essere previste a seconda del canale di vendita utilizzato e della tipologia di titolo di viaggio acquistato.

5.7 Il passeggero sprovvisto di titolo di viaggio o con titolo di viaggio non valido

Il passeggero viene regolarizzato con il pagamento del prezzo intero dovuto per un viaggio di corsa semplice oltre l'importo aggiuntivo previsto alla Tabella 2, lettera a), degli Allegati 1 e 2 - Listino dei prezzi, in funzione della tipologia di treno storico o espresso usufruito, nei seguenti casi:

- se è sprovvisto di titolo di viaggio;
- se esibisce il titolo di viaggio scaduto di validità;
- se utilizza il titolo di viaggio su un treno diverso da quello prenotato;
- se prosegue il viaggio oltre la stazione riportata sul titolo di viaggio, limitatamente al percorso aggiuntivo;
- se è in possesso di un titolo di viaggio nominativo non corrispondente a quanto indicato sul documento di identificazione personale;
- se è in possesso di un titolo di viaggio scontato emesso in appoggio a un documento nominativo di riduzione, non corrispondente al documento di identificazione personale.

5.8 Il passeggero con titolo di viaggio irregolare

Il passeggero viene regolarizzato con il pagamento della differenza tra quanto corrisposto e quanto previsto per il treno o il servizio utilizzato per un viaggio di corsa semplice a prezzo intero, oltre l'importo aggiuntivo previsto alla Tabella 2, lettera b), degli Allegati 1 e 2 - Listino dei prezzi, in funzione della tipologia di treno storico o espresso usufruito, nei seguenti casi:

- se utilizza un biglietto a riduzione e non soddisfa le condizioni previste per l'applicazione della riduzione stessa;
- se è in possesso di un biglietto nominativo ed è sprovvisto del documento di identificazione o ha un documento di identificazione scaduto di validità;
- se utilizza una classe o livello di servizio superiore;
- se sale o discende dal treno in fermate non ammesse al servizio passeggeri o fermate intermedie non consentite dalla tipologia di biglietto utilizzata;
- se i bagagli o la bicicletta, anche se collocata nell'apposita sacca o pieghevole, recano grave disturbo o danno agli altri passeggeri o a FS Treni Turistici Italiani o superano le dimensioni ammesse.

Nessuna regolarizzazione viene effettuata in tutti i casi in cui l'importo dovuto, comprensivo dell'importo aggiuntivo sia uguale o inferiore a quello già pagato e al passeggero non spetta alcun rimborso.

5.9 Gli abusi

Nei casi di viaggi effettuati, o che si tenti di effettuare con titolo di viaggio contraffatto, alterato o riutilizzato oppure quando il passeggero ricorra a sotterfugi per sottrarsi al pagamento del trasporto, è dovuto il pagamento dell'importo di un biglietto singolo a prezzo intero per tutto il percorso, oltre

l'importo aggiuntivo previsto alla Tabella 2 degli Allegati 1 e 2 – Listino dei prezzi, in funzione della tipologia di treno storico o espresso usufruito. I titoli di viaggio o i documenti di riduzione contraffatti o alterati vengono ritirati dal personale di bordo che rilascia in sostituzione altro biglietto con le medesime indicazioni di quello originario.

Nel caso in cui venga trasportato un bagaglio che contenga cose pericolose, è dovuto il pagamento dell'importo aggiuntivo previsto alla Tabella 2, lettera d), degli Allegati 1 e 2 - Listino dei prezzi, in funzione della tipologia di treno storico o espresso usufruito, ed il viaggiatore viene fatto scendere alla prima stazione in cui il treno effettua fermata.

5.10 Le modalità di pagamento degli importi per regolarizzazioni e abusi

Nel caso in cui il passeggero non abbia provveduto direttamente a bordo treno al pagamento degli importi dovuti per irregolarità di viaggio, può effettuarlo entro 60 giorni dalla notifica del verbale presso qualsiasi biglietteria Trenitalia abilitata negli orari di apertura al pubblico o utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente allegato al verbale. È dovuto anche il pagamento dell'importo aggiuntivo, di cui alla Tabella 2, lettera e), degli Allegati 1 e 2 - Listino dei prezzi, in funzione della tipologia di treno storico o espresso usufruito, a titolo di recupero spese per il differimento del pagamento (non previsto per le irregolarità di cui al precedente Punto 5.9). Gli importi aggiuntivi dovuti a diverso titolo non si sommano ed il passeggero è tenuto al pagamento di un solo importo nella misura più elevata. Qualora il passeggero lasci trascorrere anche il termine di 60 giorni dalla notifica del verbale senza provvedere al pagamento di quanto dovuto ovvero provveda ad un pagamento non integrale della somma dovuta, viene attivata la procedura prevista dalla normativa vigente per il recupero del credito, oltre ogni ulteriore onere. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alla normativa applicabile.

5.11 Furto, smarrimento e deterioramento del biglietto

Nessun rimborso, sostituzione o duplicato viene emesso in caso di furto, smarrimento o deterioramento del biglietto.

6. Obblighi e responsabilità del passeggero

Il passeggero deve attenersi alle prescrizioni e alle norme dettate dalle leggi e dai regolamenti in materia di trasporto ferroviario.

Il passeggero deve attenersi, in particolare, alle disposizioni del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, relativo a *“Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”*.

In stazione, il passeggero deve:

- mostrare il titolo di viaggio e l'eventuale documento di identità al personale ferroviario che ne faccia richiesta;
- attenersi alle istruzioni fornite dal personale ferroviario e/o dal gestore della stazione e dal gestore dell'infrastruttura;
- osservare i regolamenti doganali, quelli di ogni altra autorità amministrativa e i regolamenti riguardanti l'uso di impianti e servizi ferroviari;
- rispettare tutte le condizioni specifiche di accesso ai treni, compreso l'obbligo di non oltrepassare le strisce gialle sui marciapiedi;
- rispettare il divieto di fumo;
- usare le precauzioni necessarie e vigilare sulla sicurezza ed incolumità propria, delle persone, degli animali e delle cose che sono sotto la sua custodia.

Sul treno (o servizio sostitutivo), il passeggero deve:

- attenersi alle istruzioni fornite dal personale;
- rispettare le norme di sicurezza, in particolare in occasione della salita e discesa dai treni (o servizi sostitutivi);
- corrispondere al personale di bordo incaricato le somme richieste, compresi gli importi aggiuntivi previsti comunque denominati, laddove sia trovato sprovvisto di titolo di viaggio o in possesso di titolo di viaggio non idoneo e venga ammesso alla regolarizzazione. Nel caso in cui il passeggero non provveda direttamente a bordo treno (o servizio sostitutivo), può essere consentito, previa identificazione, il proseguimento del viaggio con il successivo pagamento degli importi dovuti per irregolarità di viaggio presso qualsiasi biglietteria di Trenitalia negli orari di apertura al pubblico o utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente allegato al verbale;
- mostrare il titolo di viaggio e l'eventuale documento di identità al personale ferroviario che ne faccia richiesta (o servizio sostitutivo);
- non salire o scendere in fermate non risultanti nell'orario ufficiale;
- prendere posto in conformità al servizio/classe acquistata;
- lasciare liberi gli eventuali posti riservati alle persone con disabilità o a mobilità ridotta;
- non arrecare disturbo agli altri passeggeri con dispositivi elettronici (cellulare, smartphone, tablet ecc.) o usando un tono di voce elevato;
- non sostare nei vestiboli, nei passaggi intercomunicanti fra le vetture, sui gradini per la salita e discesa dei passeggeri, nelle toilette;
- non accedere alle aree riservate al personale del treno (o servizio sostitutivo);
- non azionare allarmi o dispositivi di emergenza al di fuori dei casi effettivamente necessari;
- non danneggiare, deteriorare o sporcare le vetture e gli ambienti del treno (o servizio sostitutivo), nonché i loro arredi ed accessori;
- rispettare il divieto di fumo, ivi incluso il divieto di utilizzare le sigarette elettroniche;
- non fare uso delle toilette che non siano a circuito chiuso durante la fermata del treno nelle stazioni;
- tenere un comportamento idoneo a preservare l'incolumità propria e degli altri passeggeri e vigilare sui minori e sulle persone poste sotto la sua responsabilità;
- sorvegliare gli animali che viaggiano al proprio seguito, avendo cura che non arrechino disturbo e/o danni a persone e cose e non occupare, anche con il contenitore apposito, posti riservati ai passeggeri;
- usare in generale tutte le precauzioni necessarie e vigilare sulla sicurezza ed incolumità propria, delle persone, degli animali e delle cose che sono sotto la sua custodia.

Il passeggero è responsabile nei confronti di FS Treni Turistici Italiani per qualsiasi danno causato:

- dall'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui al presente paragrafo e, più in generale, alle presenti CGT;
- dall'inosservanza di leggi, atti normativi o di provvedimenti delle autorità amministrative;
- dagli oggetti o animali che porta con sé, nonché dalle persone che sono sotto la sua custodia.

In caso di danni il passeggero è tenuto al relativo risarcimento in favore di FS Treni Turistici Italiani, senza pregiudizio delle pene e delle sanzioni comminate dalle leggi e regolamenti in vigore e dei danni al gestore delle stazioni, al gestore dell'infrastruttura ed al loro personale e a terzi in genere.

È obbligo dei passeggeri curare la custodia dei propri bagagli.

I passeggeri devono custodire il proprio bagaglio collocandolo negli spazi dedicati, assicurandosi che non arrechi intralcio e/o danni a persone e cose, salvo i casi specificatamente dettagliati nella Parte II e III delle Condizioni Generali di Trasporto, al punto "Il trasporto bagagli".

FS Treni Turistici Italiani non risponde delle conseguenze derivanti dalla inosservanza delle norme di

cui sopra, né in caso di furto del bagaglio, salvo quanto previsto nella Parte II Punto 4 e Parte III Punto 5 delle presenti CGT, “Il trasporto bagagli”.

7. L'esclusione dal trasporto

Ferma l'esclusione dal trasporto in caso di mancata identificazione di cui al Punto 5 delle presenti CGT, il passeggero non è ammesso a viaggiare, ovvero durante il viaggio può essere allontanato senza diritto al rimborso del prezzo pagato, nei casi in cui:

- rappresenti un pericolo per la sicurezza delle attività ferroviarie o degli altri passeggeri;
- arrechi disturbo agli altri passeggeri o sia affetto da malattia contagiosa;
- svolga attività di questuante o eserciti attività di commercio a bordo treno;
- effettui, senza preventiva autorizzazione scritta di FS Treni Turistici Italiani, interviste o sondaggi di opinioni anche attraverso la distribuzione di questionari;
- distribuisca, senza preventiva autorizzazione scritta di FS Treni Turistici Italiani, stampati o materiale pubblicitario.

8. Obblighi e responsabilità di FS Treni Turistici Italiani

8.1 Responsabilità per interruzioni di linea, soppressioni, mancate coincidenze e ritardi

In tema di responsabilità per interruzioni di linea, soppressioni, mancate coincidenze e ritardi dei Treni Espressi, FS Treni Turistici Italiani osserva le prescrizioni del Regolamento (UE) n.782 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 relativo ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, nonché la disciplina prevista dalla legge 4 aprile 1935, n. 911 e successive modificazioni. Per i servizi ferroviari offerti esclusivamente a fini storici o turistici (“Treni Storici”) sono previste deroghe all'applicazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 782/2021.

Per quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo, si rimanda alle specifiche disposizioni contenute nella Parte II Punto 3 per i Treni Storici e Parte III Punto 4 per i Treni Espressi.

8.2 Responsabilità per danno alle persone

Se il passeggero, durante la permanenza sui veicoli ferroviari ovvero al momento in cui vi sale o ne discende, subisce un danno alla persona in conseguenza di un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario, FS Treni Turistici Italiani ne risponde a meno che provi che l'incidente sia avvenuto per causa ad essa non imputabile.

8.3 Responsabilità per danno alle cose

Le cose e gli animali ammessi al trasporto restano esclusivamente sotto la custodia del viaggiatore ad esclusione dei bagagli depositati nelle apposite vetture porta bagagli di cui al successivo Punto 9, ove previste. FS Treni Turistici Italiani risponde nei casi di perdita totale o parziale o avaria durante il viaggio a seguito di incidente, se delle conseguenze dell'incidente FS Treni Turistici Italiani è tenuta a rispondere, ovvero nel caso in cui la perdita o avaria sia dovuta a colpa di FS Treni Turistici Italiani.

In caso di perdita totale o parziale o danneggiamento:

- di attrezzature per la mobilità o altre attrezzature specifiche per le persone con disabilità o a mobilità ridotta

- di lesioni dei cani da assistenza utilizzati da persone con disabilità e da persone a mobilità ridotta di cui FS Treni Turistici Italiani è responsabile e tenuta a rispondere, il risarcimento comprende:

- a) il costo della sostituzione o della riparazione dell'attrezzatura per la mobilità o dei dispositivi di assistenza smarriti o danneggiati;
- b) il costo della sostituzione o del trattamento della lesione del cane da assistenza smarrito o lesionato;
- c) i costi ragionevoli della sostituzione temporanea delle attrezzature per la mobilità, dei dispositivi di assistenza, o dei cani da assistenza.

Ove possibile, FS Treni Turistici Italiani e il gestore delle stazioni compiono rapidamente ogni ragionevole sforzo per contenere e gestire la situazione di disagio generata.

Agli effetti della responsabilità, FS Treni Turistici Italiani non risponde degli oggetti di valore eventualmente contenuti nei bagagli (ad esempio, denaro contante, carte valori, oggetti d'arte e di antichità, oggetti preziosi ed assimilati).

8.4 La Sicurezza dell'esercizio ferroviario

Per danni conseguenti ad un incidente nucleare, da qualunque causa determinato, si applicano le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e del Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519.

8.5 Responsabilità per il fatto degli agenti ferroviari

FS Treni Turistici Italiani non risponde dell'operato dei suoi agenti e delle altre persone impiegate per eseguire il trasporto laddove queste operino dietro richiesta del passeggero per prestazioni non rientranti nella competenza di FS Treni Turistici Italiani ovvero operino al di fuori delle mansioni loro attribuite.

8.6 Responsabilità per inosservanza delle prescrizioni di polizia, dogana, sanità e simili

FS Treni Turistici Italiani non risponde delle conseguenze derivanti dall'inosservanza, da parte del passeggero, delle prescrizioni di polizia, dogana, sanità e simili a norma del precedente Punto 6.

9. Il trasporto bagagli

9.1 Gli oggetti ammessi al trasporto

Il passeggero può portare con sé gratuitamente - nelle carrozze - bagagli o altri oggetti facilmente trasportabili (quali passeggini, carrozzine, seggioloni, se pieghevoli, ombrelloni, sdraio, sci, strumenti musicali, ecc.) a condizione che siano posti negli spazi o in vetture appositamente dedicate, ove previste e salvo quanto specificatamente indicato al Punto 4.2 della Parte II.

Può essere tollerato che i bagagli superino tale limite di volume a condizione che non rechino intralcio e/o danni agli altri passeggeri, non ostacolino le attività di servizio del personale ferroviario e non danneggino le vetture. In alcuni treni sono previsti appositi spazi dove poter collocare i bagagli di maggior ingombro previo pagamento di specifico corrispettivo al personale abilitato.

È vietato il trasporto di sostanze maleodoranti o di cose che per altri motivi possano arrecare disturbo agli altri passeggeri (es. pesce fresco, pesce secco, tartufi), nonché il trasporto di sostanze pericolose o nocive (ai sensi del Regolamento in materia di trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose -RID - e delle leggi e regolamenti nazionali vigenti, quali materie ed oggetti esplosivi e infiammabili, le materie soggette ad infiammazione spontanea, tossiche, infettanti,

radioattive e corrosive).

Sono tuttavia ammessi al trasporto materiali o macchinari che comportano accessoriamente cose pericolose nella loro struttura o nel loro circuito di funzionamento, a condizione che siano prese tutte le misure atte ad impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto, nonché le sostanze e gli articoli confezionati per la vendita al dettaglio e destinati ad uso personale o domestico ovvero per esigenze sanitarie o per attività sportive e di svago, quali:

- le sostanze e gli equipaggiamenti a scopo terapeutico (comprese le bombolette d'ossigeno), a condizione che costituiscano il corredo personale strettamente necessario per la durata del viaggio;
- fiammiferi contenuti nella loro confezione originale, accendini, bottigliette di profumo, bombolette spray, batterie contenute in apparecchiature elettroniche come riproduttori/registratori audio o video, telefoni cellulari, computer portatili;
- pellicole, CD, DVD, cassette, videocassette vergini e registrate portate con sé per uso personale;
- tubi fluorescenti per l'illuminazione purché contenuti nel loro originale imballaggio (scatola di cartone), a sua volta rivestito da involucro di carta molto consistente opportunamente legato.
- il trasporto di armi e relative cartucce nelle apposite confezioni è ammesso nei soli casi previsti dalla legislazione vigente.

Nel caso in cui venga trasportato un bagaglio che contenga cose pericolose, è dovuto il pagamento dell'importo aggiuntivo previsto alla lettera d) dell'Allegato 1 ed il viaggiatore viene fatto scendere alla prima stazione in cui il treno effettua fermata.

9.2 La custodia dei bagagli e verifica

Per l'obbligo di custodia e furto del bagaglio si rimanda a quanto previsto al Punto 6 delle presenti CGT, con le particolarità indicate di seguito.

I bagagli e le altre cose trasportate con sé restano sempre ed esclusivamente sotto la custodia del passeggero, fatta eccezione per i bagagli depositati presso i vagoni porta bagagli, ove presenti.

Per i bagagli custoditi presso i vagoni porta bagagli, FS Treni Turistici Italiani viene costituita custode ai sensi degli artt. 1766 c.c. e ss.

I passeggeri che rinverano oggetti smarriti sono tenuti ad informare il personale ferroviario. FS Treni Turistici Italiani può controllare il bagaglio a mano incustodito, incluso il suo contenuto e distruggerlo se necessario alla sicurezza dell'esercizio ferroviario e dei passeggeri.

FS Treni Turistici Italiani può inoltre controllare che il bagaglio ed il suo contenuto corrispondano alle prescrizioni contenute nelle presenti CGT nel caso di grave presunzione d'inosservanza alle condizioni di trasporto stesse. La verifica viene effettuata in presenza del passeggero o, in mancanza, in presenza di due testimoni. Le eventuali spese per la verifica sono a carico del passeggero quando sia stata accertata la non conformità alle condizioni di trasporto.

Per quanto non espressamente previsto, in tema di responsabilità si richiamano le norme contenute nel Punto 6 delle presenti CGT.

10. I reclami

I passeggeri possono presentare reclami, entro tre mesi dall'inconveniente oggetto dello stesso, oltre che in italiano, anche in lingua inglese:

- compilando l'apposito modulo stampabile presente nella suddetta sezione del sito www.fstrenituristici.it;
- tramite posta (ordinaria o raccomandata AR) a "FS Treni Turistici Italiani S.r.l., Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma";

- inviando una email a info@fstrenituristici.it;
- a mezzo pec all'indirizzo marketingvendite@cert.fstrenituristici.it. Gli indirizzi sopra citati potranno essere utilizzati anche per l'invio di reclami in forma scritta senza supporto del modulo dedicato, purché contengano i seguenti elementi minimi necessari:
 - i riferimenti identificativi del passeggero/i (nome, cognome, recapito) e dell'eventuale rappresentante, allegando in tal caso la delega e un documento di identità dell'utente;
 - i riferimenti identificativi del viaggio effettuato o programmato (data, ora di partenza, origine e destinazione) e del contratto di trasporto (codice prenotazione o numero biglietto) o la copia del titolo di viaggio. L'eventuale indicazione del numero del treno può consentire una più agevole trattazione del reclamo;
 - la descrizione del disservizio subito e/o della difformità rilevata rispetto alla normativa europea o nazionale, alle presenti CGT.

FS Treni Turistici Italiani fornisce risposta motivata al reclamo, indicando se il reclamo è accolto o respinto, entro 30 giorni o, in casi giustificati, informa il passeggero che riceverà una risposta entro 90 giorni dalla data del ricevimento del reclamo.

11. Il Trasporto di animali

11.1 Il trasporto di piccoli animali da compagnia in apposito contenitore

Il passeggero può portare con sé gratuitamente cani di piccola taglia, gatti ed altri piccoli animali domestici da compagnia, trasportati in un apposito contenitore (massimo uno per ciascun passeggero) di dimensioni non superiori a 70x30x50, avente caratteristiche idonee ad escludere lesioni a persone e danni a cose, comprese le vetture. L'animale deve essere mantenuto all'interno del contenitore per tutta la durata del trasporto.

Per il trasporto del cane è necessario il possesso del certificato d'iscrizione all'anagrafe canina e del libretto sanitario (o, per i cittadini stranieri, del passaporto in sostituzione di entrambi i documenti), che devono essere esibiti ad ogni richiesta del personale di bordo.

11.2 Il trasporto di cani di qualsiasi taglia

Il passeggero può portare con sé un solo cane di qualsiasi taglia esclusivamente sui Treni Espressi, che deve essere tenuto al guinzaglio e munito di museruola. Per effettuare il trasporto, il passeggero, al momento dell'acquisto del proprio viaggio, deve acquistare un biglietto per il trasporto del cane, al prezzo di € 5,00 (cinque/00), in appoggio al biglietto principale.

In nessun caso è consentito portare con sé cani di qualsiasi taglia sugli autoservizi integrativi del trasporto ferroviario, salvo per i cani da assistenza.

Il biglietto per il trasporto del cane può essere acquistato presso le biglietterie Trenitalia, le Self-service, le Agenzie di viaggio abilitate, sui siti www.fstrenituristici.it e www.trenitalia.com, sull'App Trenitalia o chiamando il Call Center Trenitalia. Il biglietto è valido solo se utilizzato per il treno ed il giorno prenotato, congiuntamente a quello emesso per l'accompagnatore.

Per il trasporto del cane sono necessari il certificato d'iscrizione all'anagrafe canina ed il libretto sanitario (o, per i cittadini stranieri, del passaporto in sostituzione di entrambi i documenti), che devono essere esibiti ad ogni richiesta del personale di bordo.

Il cambio della prenotazione e del biglietto per il trasporto del cane sono ammessi solo se:

- previsti dal biglietto di riferimento del passeggero e richiesti entro i limiti temporali dello stesso;

- richiesti congiuntamente al biglietto del passeggero;
- riferiti a treni che ammettano il trasporto del cane.

Il rimborso del biglietto per il trasporto del cane è ammesso solo se:

- previsto dal biglietto di riferimento del passeggero e nei limiti temporali dello stesso;
- richiesto congiuntamente al biglietto del passeggero.

Il minimo non rimborsabile è calcolato sull'importo complessivo.

Per il passeggero che necessita del cane da assistenza, così come definito al successivo art. 12.3, anche se accompagnato da altre persone, il trasporto del cane è ammesso a titolo gratuito sul treno, sul servizio bus e sugli autoservizi sostitutivi. Per tali cani non è previsto l'obbligo del certificato d'iscrizione all'anagrafe canina, del passaporto o del libretto sanitario, ma è necessario il possesso del certificato di addestramento in cui il centro cinofilo/l'istituto di riferimento attesti su carta intestata (o con timbro leggibile) che si tratta di un cane di assistenza e che deve essere esibito ad ogni richiesta del personale di bordo (ad esclusione dei cani guida per i passeggeri con disabilità visiva che possono non presentarlo).

11.3 Le condizioni del trasporto e le irregolarità

Gli animali ammessi nelle carrozze in nessun caso possono occupare posti destinati ai passeggeri ed essere posizionati sui tavolini e, qualora rechino disturbo agli altri viaggiatori, l'accompagnatore dell'animale, su indicazione del personale del treno, è tenuto a occupare altro posto eventualmente disponibile o a scendere dal treno.

Gli animali trasportati con sé restano sempre ed esclusivamente sotto la sorveglianza del passeggero che è responsabile di tutti i danni eventualmente recati dall'animale stesso.

Se il trasporto dell'animale non rispetta le condizioni previste (per esempio se il cane non è tenuto al guinzaglio o è sprovvisto di museruola) o le dimensioni del contenitore superano quelle ammesse, il passeggero è tenuto al pagamento dell'importo previsto alla lettera b) della tabella Importi Aggiuntivi di cui all'Allegato 1- Listino dei prezzi ed è tenuto a scendere con l'animale alla prima stazione in cui il treno effettua fermata.

Nel caso in cui il passeggero sia sprovvisto della prescritta documentazione per il cane (iscrizione all'anagrafe, libretto sanitario o passaporto nel caso di cittadini stranieri, certificato di addestramento su carta intestata), il passeggero è tenuto al pagamento dell'importo previsto dalla lettera a1) della tabella Importi Aggiuntivi di cui all'Allegato 1 - Listino dei prezzi. In tale fattispecie, inoltre, il passeggero viene fatto scendere con il cane alla prima stazione in cui il treno effettua fermata (ad eccezione del passeggero con cane da assistenza).

L'accesso a un treno diverso da quello prenotato, se previsto dal biglietto di riferimento del passeggero e nei limiti temporali dello stesso, è consentito, previo avviso al personale di bordo, dietro pagamento dell'eventuale differenza di prezzo e dell'importo previsto alla lettera b) della tabella Importi Aggiuntivi di cui all'Allegato 1 - Listino dei prezzi.

12. Servizi di trasporto e assistenza in favore delle persone con disabilità o a mobilità ridotta

Per "persona con disabilità" o "persona a mobilità ridotta" si intende qualsiasi persona avente una disabilità fisica, mentale, intellettiva o sensoriale temporanea o permanente che, in interazione con barriere di diversa natura, può impedire l'utilizzo pieno ed effettivo del trasporto su base di uguaglianza

con gli altri passeggeri o la cui mobilità nell'utilizzo del trasporto è ridotta per ragioni di età.

Il servizio di assistenza nelle stazioni e per la salita e discesa dal treno viene assicurato dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria⁵, mentre FS Treni Turistici Italiani garantisce il servizio di assistenza a bordo dei treni.

FS Treni Turistici Italiani può rifiutare il trasporto se le dimensioni o la tipologia del treno rendono fisicamente impossibile l'accesso o il trasporto delle persone con disabilità o a mobilità ridotta. Per la specifica disciplina dei servizi, si rinvia alla Parte II Punto 5 e Parte III Punto 6.

12.1 L'Offerta "Disability Card"

La Carta Europea della Disabilità (c.d. anche Disability Card) è un documento in formato tessera o in versione digitale⁶ che attesta la condizione di disabilità dei soggetti⁷.

Ai titolari di Disability Card che necessitano di accompagnatore o di maggiore intensità di sostegno, FS Treni Turistici Italiani riconosce la gratuità del viaggio per l'accompagnatore del titolare.

Ai fini dell'individuazione delle categorie beneficiarie dell'agevolazione, sul lato anteriore della Carta deve essere presente un'apposita indicazione con lettera "A"⁸. Per i possessori di Disability Card rilasciate da paesi esteri, il passeggero è tenuto ad esibire a bordo treno idonea documentazione attestante il diritto all'accompagnamento rilasciata ai sensi della normativa del paese di rilascio della Disabilità Card.

L'agevolazione accordata con la Disability Card non è cumulabile con altre riduzioni, ad eccezione di quella per i ragazzi.

I biglietti emessi in virtù della Disability Card possono essere acquistati presso i principali canali di vendita.

All'atto dell'acquisto, il titolare o chi ne fa le veci (genitore/tutore) deve esibire la Disability Card; l'operazione può essere effettuata anche su delega del titolare, previa esibizione della Card (anche in versione digitale sull'app IO) e di copia del documento di identificazione dell'intestatario della Carta.

A bordo treno, il titolare è tenuto ad esibire al personale di bordo, unitamente al biglietto a prezzo ridotto, la Disability Card (anche in versione digitale sull'app IO) ed un documento di identificazione.

Ai biglietti emessi in appoggio alla Disability Card si applicano tutte le condizioni di utilizzo e modifica previste per il biglietto a prezzo intero, ad eccezione del cambio del nominativo del titolare della Carta, che non è consentito.

Viene emesso un unico biglietto al prezzo intero previsto per il treno utilizzato, valido per il titolare e il suo accompagnatore.

È escluso dalla riduzione il livello Salottino dei treni Espresso.

12.2 Irregolarità

A bordo treno, in fase di controlleria, se sprovvisto della Disability Card e/o del documento di identificazione o se in possesso di una Disability Card non riportante sul lato anteriore la lettera "A", il

⁵ I dettagli per le modalità di richiesta del servizio, i tempi di preavviso indicati da Rete Ferroviaria Italiana ed i costi di chiamata al Numero Unico Nazionale dedicato di RFI sono visionabili sul sito www.rfi.it.

Anche per i viaggi internazionali, le richieste di assistenza a terra e a bordo devono essere comunicate almeno 24 ore prima della partenza del treno, contattando le Sale Blu di RFI, ai recapiti indicati sul sito internet di RFI per la tratta italiana e tramite la piattaforma Assist'en Gare per la tratta francese Formulaire de demande d'assistance pour les personnes en situation de handicap et des personnes à mobilité réduite | Gares & Connexions (garesetconnexions.sncf).

⁶ La versione digitale della Carta Europea Disabilità, disponibile all'interno della sezione "Portafoglio" dell'App IO, è equiparata alla versione fisica e può essere esibita per attestare la condizione di disabilità, utilizzando l'app in tempo reale.

⁷ Il rilascio in Italia è demandato all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS).

⁸ Tali categorie sono individuate in Italia nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2020 e sono: a) le categorie della non autosufficienza di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; b) i titolari di indennità speciale di cui all'art. 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508; c) i titolari di indennità di comunicazione di cui all'art. 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508; d) gli invalidi minorenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 30 marzo 1971, n. 118.

passaggero viene regolarizzato mediante il pagamento della differenza tra quanto corrisposto e quanto previsto per il treno o il servizio utilizzato oltre quanto dovuto e previsto nelle Parti Speciali delle presenti CGT:

- Parte II – Allegato 1, Tabella 2 Punto A) irregolarità;
- Parte III - Allegato 2, Tabella 2 Punto A) irregolarità;

In caso di salita in treno senza biglietto, la regolarizzazione avviene senza l'applicazione delle agevolazioni previste dalla Disability Card e con il pagamento degli importi aggiuntivi previsti.

Per tutte le altre irregolarità si rinvia alle disposizioni previste nelle presenti Condizioni Generali di Trasporto, nonché alle Parti Speciali.

12.3 Il cane da assistenza

Si definisce cane da assistenza un cane che è stato appositamente addestrato in un centro autorizzato, in grado di svolgere compiti a supporto di una persona con disabilità fisiche, visive e uditive, intellettive/relazionali, di natura psichiatrica o altra condizione medica assimilabile, che accompagna e a cui è permanentemente legato.

Per maggiori dettagli si rimanda alle Parti Speciali.

13. Privacy

Il trattamento dei dati personali acquisiti viene effettuato nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., in materia di protezione dei dati personali.

Le finalità e le modalità del trattamento sono riportate nella specifica informativa di cui il passeggero può prendere visione nella sezione “Protezione dei dati personali” del sito www.fstrenituristici.it.